



COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza N. del 6
Del 05/05/2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO : Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n.4 del 18 marzo 2020 ed utilizzo impianto sportivo di Via Gramsci.

Richiamata la precedente Ordinanza Commissariale n. 4/2020 che disponeva l'interdizione all'accesso e all'utilizzo degli impianti sportivi (Campo Sportivo di Via Gramsci e Campo di Calcetto di località Manganelli), il divieto di utilizzo delle attrezzature dei parchi giochi di Via Guardiola, di Via Umberto I° e della Villa Comunale, nonché l'utilizzo delle panchine pubbliche dislocate nel Centro Urbano;

Ritenuto, alla luce delle sopravvenienze normative di revocare la predetta Ordinanza Commissariale n. 4/2020 nella parte riguardante le disposizioni sull'utilizzo degli impianti sportivi (Campo Sportivo di Via Gramsci);

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, che siano consentite alcune attività: art. 1, comma 1, lett e): l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; art. 1, comma 1, lett f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori

o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Considerato che il medesimo D.P.C.M. prevede che il sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o parchi in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che le aree individuate dall'ordinanza n. 4 del 18 marzo consentono l'osservanza del divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento sociale prescritto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Dato atto che all'interno delle sopra elencate aree dovranno essere consentite soltanto le attività di cui al citato art. 1, comma 1, lett f) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ferma restando la chiusura di tutte le aree attrezzate a giochi per bambini così come disposto dall'ultimo capo verso dell'art. 1, comma 1, lett. e, del citato D.P.C.M., le quali aree, dunque, anche laddove situate all'interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinché ne sia precluso l'utilizzo;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

- 1) La revoca, a decorrere dalla data del 6 maggio 2020, dell'ordinanza n. 4 del 18 marzo 2020, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;)
- 2) La riapertura, a decorrere dal 6 maggio 2020, dell'impianto sportivo di Via Gramsci (Campo Sportivo)
- 3) all'interno dell'impianto sportivo di Via Gramsci (Campo Sportivo), a decorrere dal 6 maggio, saranno consentite le seguenti attività:
 - è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno

due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

4)La permanenza della chiusura, già disposta con ordinanza n. 4 del 18/03/2020 degli altri impianti sportivi e delle aree attrezzate per bambini in ragione della impossibilità di garantire all'interno di tali spazi il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

DISPONE

1)non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;

2)non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

3)rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

4)) la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

5)La trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Delianuova e al Comando Stazione Carabinieri sede di Delianuova, affinché ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per la Commissione Straordinaria
I COMMISSARI STRAORDINARI

(F.to Buda – Pennisi)

La Commissione Straordinaria